



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA**

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 52/2019

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Venezia,

RITENUTO: necessario aggiornare la disciplina delle attività che incidono sulla sicurezza della balneazione e della navigazione nelle acque prospicienti il litorale del Circondario Marittimo di Venezia che si estende dalla diga nord del porto di Chioggia alla diga sud del porto di Lido di Venezia;

V I S T I : gli artt. 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, nr. 112 e l'art. 9 delle Legge 16 marzo 2001 nr. 88;

V I S T A : la Legge Regionale del Veneto 4 novembre 2002, nr. 33 recante la disciplina delle concessioni del Demanio Marittimo a finalità turistica e degli stabilimenti balneari;

V I S T O : il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, nr. 507 “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della Legge 25 giugno 1999, nr. 205”;

V I S T A : la Legge 08 luglio 2003, nr. 172 recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

V I S T O : il decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’art. 6 della Legge 8 luglio 2003, nr. 172”;

V I S T O : il Decreto Interministeriale 29 luglio 2008, nr. 146 recante il “Regolamento di Attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, nr. 171”;

V I S T I : i DD. MM. 26 gennaio 1960 e 15 luglio 1974, relativi alla disciplina dello sci nautico;

V I S T A : la propria Ordinanza nr. 71/94 in data 09 agosto 1994 disciplinante la circolazione delle moto d’acqua e natanti similari;

V I S T A : la propria Ordinanza nr. 106/2006 in data 29 agosto 2006 relativa alla disciplina dell’attività subacquea ludico diportistica e dell’attività subacquea avente finalità scientifica;

V I S T A : la propria Ordinanza nr. 92/2007 in data 03 agosto 2007 relativa alla disciplina dell’attività di locazione e noleggio di unità da diporto e natanti;

V I S T A : la propria Ordinanza nr. 51/2019 in data 28 Maggio 2019: “Disciplina della navigazione in prossimità della costa”

V I S T O : l’art.1 comma 251, lett. e) della Legge 27 dicembre 2006, nr. 296, che prescrive l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e

gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;

- V I S T O** : l'art.1, comma 254 della Legge 27 dicembre 2006, nr. 296 che prescrive che le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (...), sentiti i comuni interessati, devono individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono inoltre individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
- V I S T O** : il Decreto Legislativo nr. 4 in data 9 gennaio 2012 recante Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96, che ha abrogato, tra le altre, anche la Legge 14 luglio 1965, nr. 963.
- V I S T O** : il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, nr. 1639 - mantenuto in vigore dal comma IV dell'articolo 25 del precitato D. Lgs. nr. 4/2012 - recante il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, nr. 963 concernente la disciplina della pesca marittima;
- V I S T A** : la legge 25 marzo 1985, nr. 106 recante norme sulla "Disciplina del volo da diporto o sportivo" ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 agosto 1988, nr. 404;
- V I S T O** : il Decreto 1 febbraio 2006 "Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, nr. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio";
- V I S T A** : la nota circolare n° 5171328/A.2.50 in data 20 maggio 1994 del Ministero dei trasporti e della navigazione aventi per oggetto "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione";
- V I S T A** : la nota circolare nr. 120 Serie I Titolo Demanio Marittimo protocollo DEM2A-1268 in data 24.05.2001 dello stesso Ministero, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- V I S T A** : la nota circolare prot. nr. 34660 in data 7 Aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto "Ordinanza Balneare - Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento";
- V I S T O** : il dispaccio prot. nr. 02.01/30482 in data 27 marzo 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento "obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero, gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia";
- V I S T O** : il dispaccio prot. nr. 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento "compatibilità tra attività nautiche: disciplina";

CONSIDERATO: che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l'ente concedente può imporre con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari o con specifica ordinanza;

CONSIDERATO: che il litorale del Circondario Marittimo di Venezia è formato in gran parte da coste basse con spiagge estese, intervallate in alcuni tratti da pennelli, prospicienti zone di mare con fondali che degradano lentamente verso il largo, per la disciplina delle quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare;

V I S T A : la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti M_INF. Gabinetto Reg. Decreti R. 0000143 in data 12.04.2019;

V I S T I : gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione,

ORDINA

Art. 1 – SERVIZI ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE

1. Nel periodo ed orario di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, come stabilito dal Comune di Venezia, presso le stesse devono essere attivi ed operativi i servizi di salvataggio. Chi è incaricato dell'organizzazione del servizio è tenuto a comunicare all'Autorità Marittima, fornendo un piano di salvataggio ove siano indicate le postazioni di salvataggio, i mezzi impiegati nonché il personale addetto.
2. Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato in posizione ben visibile, una **bandiera rossa** il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte per altoparlante o megafono.
3. Anche se il servizio viene svolto in forma collettiva, per le aree in concessione, la responsabilità del corretto funzionamento del servizio medesimo rimane attribuita al concessionario nonché all'eventuale affidatario del servizio previamente e regolarmente autorizzato dall'ente gestore ai sensi dell'articolo 45 bis del Codice della Navigazione.
4. Se una struttura balneare intende operare prima della data di inizio della stagione balneare stabilita dal Comune ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e

prefestivi, mentre negli altri giorni, qualora non attivo il servizio di salvamento, lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia e deve issare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (redatto in più lingue) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.

5. Nelle spiagge libere, il Comune, se non provvede a garantire il servizio di salvamento, deve provvedere ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.
6. Nelle spiagge libere il Comune deve segnalare in modo idoneo ogni eventuale zona pericolosa per la balneazione per la presenza di buche, fossi, scogli, vortici, fondali insufficienti.

Art. 2 – BALNEAZIONE NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI VENEZIA

1. L’accesso al mare è libero e gratuito. Di conseguenza il transito nelle aree in concessione per raggiungere la battigia deve essere assicurato dai titolari delle concessioni demaniali marittime secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 251, lett.e) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 richiamata in premessa.
2. Chi nuota al di là della zona riservata alla balneazione, di 500 metri dalla battigia così come individuata dall’Ordinanza n. 51 in data 28 Maggio 2019, richiamata in premessa deve segnalare la propria presenza con modalità previste dalle disposizioni in vigore, ovvero mantenersi in prossimità dell’unità dalla quale si è immerso.
3. I concessionari, per le aree in concessione, ed il Comune, per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt. 1,50 di profondità) deve essere segnalato mediante l’apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a cinque metri, le cui estremità sono ancorate al fondo ovvero mediante cartelli di segnalazione apposti su pali. Ove ciò non fosse possibile deve essere apposta sulla relativa spiaggia la seguente segnaletica redatta in più lingue ben visibile agli utenti **“ATTENZIONE! LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,50) NON SEGNALATO”**.
4. I gavitelli, i relativi corpi morti ed i galleggianti posizionati al fine del segnalamento della zona di mare riservata alla balneazione e del limite delle acque sicure devono essere rimossi definitivamente al termine della stagione balneare e comunque non oltre il 1° ottobre da parte di chi è tenuto ed ha provveduto a farli installare.

5. Nella zona di mare riservata alla balneazione, dalle ore 08,30 alle ore 19,30, è vietato:
 - a. il **transito** di qualsiasi unità navale, wind-surf e kite-surf compresi, **ad eccezione** dei natanti da diporto a esclusiva propulsione a remi/pale del tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance nonché pedalò e simili, fatti salvi i casi regolarmente autorizzati;
 - b. l'**ormeggio** e l'**ancoraggio** di qualsiasi imbarcazione o natante salvo i casi autorizzati dalle competenti autorità o regolamentate con specifiche ordinanze di polizia marittima;
 - c. il **lancio** e l'**atterraggio** dei surf, wind-surf e kite-surf nei tratti di mare prospicienti strutture balneari. Nelle spiagge libere sono consentiti solo se dotate di appositi corridoi.
6. Dagli obblighi del precedente comma sono esentati i mezzi della Pubblica Amministrazione impegnati in servizi d'istituto (unità della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e delle Forze di Polizia) nonché i mezzi ad idrogetto del servizio di salvataggio e i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n°470 e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. Dal divieto sono esentate altresì le unità impiegate in operazioni di pulizia degli specchi acquei, qualora preventivamente autorizzate. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento o di pulizia.
7. Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario se non condotte a remi devono raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio le cui caratteristiche sono indicate all'art. 9.
8. Il conduttore di unità da diporto che, nelle acque disciplinate dal presente articolo, navighi oltre 300 metri dalla costa è responsabile della presenza a bordo delle dotazioni di sicurezza previste dall'all.V al D.M.29 luglio 2008, n.146 costituite da una cintura di salvataggio per ciascuna persona a bordo ed un salvagente anulare con cima.
9. E' vietato l'atterraggio di qualsiasi tipo di velivolo nelle aree riservate alla balneazione e sorvolare le stesse ad una quota inferiore a 300 metri, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.
10. E' vietato lanciare dai velivoli che sorvolano le aree destinate alla balneazione qualsiasi oggetto o liquido ed effettuare pubblicità mediante lancio di manifestini.

Art. 3 - CORRIDOI DI LANCIO

1. I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
 - Larghezza non inferiore a metri **10**;
 - profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti pari a 500 metri;
 - delimitazione costituita da gavitelli collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli non inferiori a **20** metri nei primi 100 metri e successivamente a **50** metri;
 - individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - posizionamento a cura del titolare della concessione/autorizzazione di cartelli all'inizio del corridoio riportanti la segnalazione "CORRIDOIO RISERVATO ALLA NAVIGAZIONE – DIVIETO DI BALNEAZIONE".
2. Le unità da diporto a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata – devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio così come disposto dall'Ordinanza n. 51/2019, richiamata in premessa.
3. Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza.
4. Le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi.
5. Chi esercita attività nautiche e di noleggio natanti deve delimitare lo specchio acqueo antistante realizzandovi "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, con motore ausiliario e tavole a vela.

Art. 4 - ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

È VIETATA la balneazione:

- nei porti;
- nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui sono in corso lavori di pontili o passerelle di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 50;
- all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati, dei campi boe in concessione e dei campi boe per la sosta temporanea;
- nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze e quelle riservate alla maricoltura;
- entro metri 100 da insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque;

- nelle zone in cui sfociano fiumi, canali o collettori di qualunque genere fino ad una distanza di 100 metri di raggio dai margini dell'imboccatura verso il largo;
- ad una distanza inferiore a metri 200 dalle navi militari e mercantili alla fonda di qualsiasi nazionalità;
- nelle zone di mare interdette con apposita ordinanza;
- negli specchi acquei vietati alla balneazione per motivi igienico-sanitari o di altra natura individuati con ordinanza delle competenti autorità sanitarie.

Art. 5 – DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DI NATANTI A MOTORE E C.D. PICCOLI NATANTI

1. Nel Circondario Marittimo di Venezia, l'esercizio della locazione di piccoli natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei bagnanti, da parte delle ditte debitamente autorizzate deve essere effettuato con l'osservanza delle disposizioni dell'ordinanza n.92/2007 del 3 agosto 2007.
2. I natanti a remi o a pedali comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e natanti simili possono navigare entro 300 metri dalla costa in ore diurne senza avere a bordo alcuna dotazione di sicurezza. Tali unità non potranno comunque superare i 500 metri dalla costa anche se munite delle dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente. A bordo di tali natanti si può imbarcare un numero massimo di persone nel rispetto dei limiti previsti dall'art.13 del D.M. 478/99. Qualora i suddetti natanti siano dati in locazione, è cura del locatore del mezzo informare il locatario sul numero massimo di persone che possono imbarcare.
3. Le tavole a vela e le piccole imbarcazioni a vela (classe *Optimist*) non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa.
4. I conduttori di tavole a vela, nonché le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge.
5. I natanti non a motore possono essere condotti da persone di età non inferiore ad anni 14. I natanti a motore devono essere condotti nel rispetto e nei limiti del vigente Regolamento che disciplina le patenti nautiche ed in particolare:
 - a) senza obbligo di patente, deve aver comunque compiuto 16 anni di età il conducente di natante a motore in cui sia installato un motore che abbia una cilindrata inferiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.. Soddisfatte le predette condizioni la navigazione è consentita solo entro 6 miglia dalla costa;

- b) per la condotta di natanti a motore, a bordo dei quali sia installato un motore avente potenza superiore a quelle indicate alla precedente lettera a), il conducente deve aver compiuto 18 anni d'età e deve essere in possesso di patente nautica;
 - c) per la condotta delle moto d'acqua il conducente deve aver compiuto 18 anni d'età e deve essere in possesso di patente nautica.
6. Il locatore e/o noleggiante deve tenere sempre approntata un'idonea unità di salvataggio con salvagente anulare munito di sagola di lunghezza di almeno 12 mt. e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza e da utilizzare per il rientro dei natanti noleggiati in caso di pericolo o di cambiamento meteorologico. Tale unità non è necessaria quando il locatore e/o noleggiante si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare che sia già munito di unità per soccorso da ritenersi idonea. Gli scafi dei natanti locati e/o noleggiati devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale e con un numero progressivo. Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, il locatore e/o noleggiante deve segnalare la situazione di pericolo issando una bandiera rossa su un pennone installato sulla spiaggia. In tali condizioni di pericolo non deve procedere alla locazione e/o noleggio dei natanti e, comunque, deve adoperarsi per favorirne il veloce rientro se già in mare.
7. Per l'uso delle tavole a vela (windsurf) deve essere indossata una cintura di salvataggio di tipo approvato.
8. Per effettuare la locazione e/o noleggio di natanti da diporto è fatto obbligo di predisporre apposito corridoio di lancio di cui all'art. 3 della presente Ordinanza.

Art. 6 - DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO

1. L'esercizio dello sci nautico è disciplinato dal decreto dell'allora Ministero della Marina Mercantile 26 gennaio 1960, come modificato dal decreto ministeriale 15 luglio 1974. Tale esercizio è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni.
2. Il conduttore dell'unità utilizzata per lo sci nautico deve essere munito di patente nautica prevista per il tipo di navigazione cui è abilitata l'unità che conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità.
3. Il conduttore deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto.
4. Lo sciatore deve avere almeno 14 anni compiuti e deve indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa.
5. L'unità deve essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; deve essere inoltre munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore.

6. Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non deve essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità deve essere superiore a quella del cavo di traino.
7. La partenza ed il recupero dello sciatore nautico devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge.
8. E' vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori.
9. Ciascuna unità può trainare soltanto una persona per volta, e non può contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio paracadutismo, pesca ecc..
10. Il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di sicurezza (D.M. n° 146 del 29.07.2008) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione e di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
11. Per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di atterraggio/lancio opportunamente predisposti lungo la costa.
12. Nel Circondario Marittimo di Venezia lo sci nautico è vietato:
 - in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
 - ad una distanza inferiore ai 1000 metri dalla costa;
 - nelle zone vietate alla balneazione di cui al precedente art. 4.

Art. 7 - DISCIPLINA DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE E TRAINO DI GALLEGGIANTI DEL TIPO SILURI, BIG BANANA, ECC..


Il paracadutismo ascensionale ed il rimorchio di galleggianti comunemente denominati "banana" e simili, sono disciplinati dall'ordinanza nr. 92/2007 in data 3 agosto 2007.


Art. 8 – DISCIPLINA DELL'ATTIVITA DI KITE-SURF E ATTIVITA' SIMILARI

1. Durante la stagione balneare i "kite surf" possono navigare in ore diurne esclusivamente oltre i 500 metri e fino a un miglio dalla costa, a non meno di un

- miglio dalle dighe foranee o dall'imboccatura dei porti e dalle foci dei fiumi. Tali mezzi, sospinti da aquilone/paracadute, devono raggiungere i 500 metri dalla costa senza l'utilizzo di detta propulsione.
2. I kite-surf devono mantenersi a distanza di sicurezza dalle unità in navigazione, da pesca comprese, in ragione del tipo e della relativa attività esercitata.
 3. Ai "Kite Surf" è fatto assoluto divieto di navigare:
 - a) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - b) a meno di 300 metri da segnali da pesca;
 - c) ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti e da unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - d) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - e) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - f) oltre 1000 metri dalla costa senza l'ausilio di un'unità d'appoggio;
 - g) nelle zone frequentate dai bagnanti;
 - h) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.
 4. I *kite-surf* possono essere utilizzati solo da coloro i quali abbiano compiuto i 14 anni di età, che devono indossare una cintura di salvataggio, o un trapezio galleggiante del tipo conforme alla normativa in vigore. L'uso del casco protettivo è obbligatorio per coloro che svolgono attività di kite surf nell'ambito di corsi di avviamento a tale disciplina.
 5. I *kite-surf* devono essere dotati obbligatoriamente di un dispositivo di sicurezza che, in caso d'emergenza, permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento, mantenendo comunque l'ala vincolata alla persona. A titolo esemplificativo:
 - per il *kite-surf* con barra di controllo a due linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da dispositivo di sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due linee; sull'altra deve esserci una ritenuta di sicurezza vincolata alla persona, di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala;
 - per il *kite-surf* con barra di controllo a quattro linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala).
 6. E' obbligatorio collegare le cime (cd. Linee) solo quando si decolla ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra.
 7. E' vietato lasciare incustodito il *kite-surf* senza avere scollegato e ripiegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

8. E' obbligatorio usare sistemi di sicurezza, montati sul *kite*, che consentano al conduttore di sganciarsi ed abbandonarlo in casi estremi, e munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza.
9. Per la partenza e l'atterraggio durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio predisposti, con le modalità che seguono, dai concessionari demaniali marittimi/associazioni autorizzati.
10. I corridoi di lancio per il *kite-surf*, il cui posizionamento deve essere preventivamente comunicato all'Autorità Marittima, devono avere le seguenti caratteristiche, come meglio evidenziato nel sottostante schema:
- devono avere un fronte a spiaggia di larghezza minima di 30 metri ed allargarsi fino a raggiungere un'ampiezza di metri 80 ad una distanza dalla costa di metri 100
 - ampiezza da mantenere costante fino al limite oltre il quale l'attività è consentita (ulteriori 400 metri);
 - devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 500 metri dalla battigia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra;
 - i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
 - per agevolare l'individuazione del corridoio di rientro in spiaggia gli ultimi gavitelli esterni di dritta e di sinistra posti al limite della linea dei 500 metri devono avere un diametro di almeno 80 cm. Con indicato il nome del titolare e la dicitura "CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO RISERVATO AI KITE SURF OGNI ALTRA ATTIVITÀ È INTERDETTA"; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio. Ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "corridoio riservato a natanti vietata la balneazione". Tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la stessa dicitura;
 - nelle zone di mare adiacenti a quella individuata e delimitata secondo le disposizioni contenute nel presente provvedimento, dovranno essere create due fasce laterali di rispetto ampie 10 mt. che partendo dalla spiaggia proseguano in linea retta in modo da risultare parallele agli ultimi 400 mt. del corridoio di lancio con una distanza laterale costante dal medesimo di metri 10. Tali fasce devono essere costituite da gavitelli di colore giallo, ad una distanza massima l'uno dall'altro di 20 mt. recanti dicitura di opportune dimensioni "attenzione corridoio riservato ai *kite-surf* zona interdetta ad ogni altra attività nautica e balneare".





11. L'uso di tali corridoi è libero e gratuito e all'interno di essi sono tassativamente vietate la balneazione e altre forme di navigazione.
12. L'impiego del corridoio deve essere limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia dei *kite-surf*. La partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del *Body Drag* (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 mt. dalla battigia).
13. Nei 100 mt. sopracitati è consentito il transito di un *kite-surf* per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.
14. L'installazione dei corridoi di lancio è soggetta ad autorizzazione del Comune competente per territorio, nel rispetto delle caratteristiche di cui alla presente Ordinanza. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di lancio e dovrà munirsi di idoneo gommone per il recupero, in condizioni di emergenza, del *kiter*, d'idoneo presidio di primo soccorso nonché di un apparato VHF palmare da utilizzarsi per eventuali comunicazioni di emergenza sul canale 16.
15. È consentita la disciplina del *kite-surf* iniziando l'attività direttamente da punti in mare posizionati ad una distanza non inferiore ai 500 mt. dalla costa, in tal caso il *kite-surf* dovrà essere imbarcato su un unità di appoggio la quale – nel rispetto delle disposizioni in materia di navigazione – dovrà raggiungere il punto su indicato.
16. Regole per prevenire gli abbordi in mare dei *kite-surf*:
 - il conducente del *kite-surf* si deve assicurare di mantenere sottovento uno spazio libero pari al doppio della lunghezza massima dei cavi e dell'ingombro dell'aquilone;
 - quando due unità *kite-surf* navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra vento dà la precedenza sollevando il *kite*, quella sottovento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il *kite*;
 - quando due unità *kite-surf* procedono nella stessa direzione, quella sopravvento dà la precedenza a quella sottovento sollevando il *kite* e rallentando;
 - quando un'unità *kite-surf* incrocia altre unità a vela, darà loro la precedenza, sollevando il *kite* e rallentando e ciò a prescindere dalle mura.

Art.10 – NAVIGAZIONE DELLE MOTO D'ACQUA E NATANTI SIMILARI

1. La circolazione delle moto d'acqua, dette anche acquascooters o jet-ski e natanti simili, disciplinata con Ordinanza nr. 71/ in data 09 agosto 1994, è consentita in ore diurne con condizioni meteo marine favorevoli ed alle seguenti condizioni:
 - il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo dei natanti di cui trattasi è consentito dai corridoi di lancio predisposti lungo il litorale;
 - l'entrata e l'uscita dagli stessi deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi;

- la navigazione è consentita ad una distanza minima di metri 500 e non superiore a 1000 metri dalla costa e ad una distanza non inferiore a 100 metri da tutte le altre unità e da eventuali bagnanti.
- 2. Al di fuori della stagione balneare il varo, l'alaggio la partenza e l'approdo dei mezzi di cui trattasi è consentito da qualsiasi punto dalla costa, ferme restando le altre condizioni sopraindicate.
- 3. La condotta delle moto d'acqua è vietata **ai minori di 18 anni** ed il conducente, maggiorenne e in possesso di patente nautica, ha l'obbligo di assicurare lo spegnimento del mezzo in caso di caduta.
- 4. Durante la navigazione il conduttore e le persone trasportate devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge ed il casco protettivo (del genere usato per lo sci nautico).
- 5. I noleggiatori di moto d'acqua e natanti simili devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

Art. 11 - DISCIPLINA DELLA PESCA

Durante la stagione balneare, così come formalmente definita dai pertinenti provvedimenti degli Enti locali, nella fascia di mare riservata alla balneazione è vietato l'esercizio di qualunque tipo di pesca previsto dal D.lgs. n. 4 in data 9 gennaio 2012 e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639 e successive modifiche ed integrazioni ad eccezione della pesca sportiva con canna da moletti, pennelli e scogliere (naturali o artificiali) purchè la zona non sia interdetta ovvero non frequentata da bagnanti e, comunque, non ne siano presenti entro un raggio di 150 metri.

Art. 12 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE

L'attività subacquea ludico-diportistica e l'attività subacquea avente finalità scientifica è disciplinata con il Regolamento approvato con l'ordinanza n. 106/2006 in data 29 agosto 2006.

Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1. La presente ordinanza, che **sostituisce ed abroga** l'Ordinanza n.43/2012 del 01 Giugno 2012 della Capitaneria di Porto di Venezia, entra in vigore il 1 giugno 2019 e sarà pubblicata sul sito internet www.guardiacostiera.it/veneziah/ordinanze.cfm. I Comuni costieri del Veneto provvedono a pubblicarla al proprio albo. I concessionari di stabilimenti balneari, di campeggi, di colonie marine, di esercizi di ristoro (chioschi e terrazze) e coloro che esercitano l'attività di locazione di natanti del Circondario Marittimo di Venezia devono esporla in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

2. **I contravventori alla presente ordinanza:**

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, incorreranno, autonomamente o in concorso con altre fattispecie, nelle sanzioni di cui al D.lgs. nr. 171 in data 18 luglio 2005 e ss.mm./ii.;
 - b) negli altri casi, incorreranno, autonomamente o in concorso con altre fattispecie, nella sanzione di cui all'art. 1164, 1174 primo comma e 1231 del Codice della Navigazione salvo che il fatto non costituisca ulteriore e/o più grave reato.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Venezia, *(data della firma digitale)*

Il Capo del Circondario Marittimo
Contrammiraglio (CP) Piero PELLIZZARI
*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*